



Bruxelles, 14.3.2018
COM(2018) 126 final

2018/0057 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 luglio 2017 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 15 gennaio 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Ungheria. Con lettera del 16 gennaio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In base all'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario (meccanismo di inversione contabile). L'Ungheria desidera estendere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni di beni di investimento dell'impresa e alle cessioni di beni o prestazioni di servizi aventi un valore di mercato superiore a 100 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa 320 EUR), se il soggetto passivo che cede i beni o presta i servizi è oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.

Secondo l'Ungheria, i beni di investimento sono generalmente strumenti, macchinari e oggetti di valore elevato e un gran numero di operazioni che superano la soglia di 100 000 HUF sono effettuate da soggetti passivi insolventi. Il liquidatore spesso non paga l'IVA dovuta poiché l'importo deve essere utilizzato per saldare i crediti pregressi. Al tempo stesso l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, il che incide negativamente sul bilancio e sostanzialmente finanzia la liquidazione. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive riducendo in misura considerevole l'imposta da pagare senza la garanzia che l'emittente avrebbe versato l'IVA dovuta.

L'Ungheria ritiene pertanto che sussista una reale necessità di salvaguardare il gettito fiscale e gli interessi finanziari a causa del numero dei soggetti passivi in difficoltà finanziarie che effettuano le operazioni di cui sopra. Secondo l'Ungheria, il meccanismo di inversione contabile è uno strumento adeguato a tal fine. Il soggetto passivo in liquidazione non sarebbe tenuto a pagare l'IVA dovuta e il cliente non sarebbe penalizzato, mentre sarebbero evitate le perdite per il bilancio pubblico.

Si propone quindi di concedere la deroga fino al 31 dicembre 2021.

Qualora l'Ungheria ritenga opportuna una proroga della misura di deroga oltre il 2021, entro il 31 dicembre 2020 dovrebbe essere presentata alla Commissione, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione che comprende un riesame della misura.

¹ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta e lottare contro l'evasione fiscale. Essa non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Ungheria e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione mira a salvaguardare il gettito fiscale e gli interessi finanziari dalle imprese soggette a procedura di insolvenza che effettuano cessioni di beni di investimento o cessioni di beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF. Secondo l'Ungheria, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazioni semplificherà la riscossione dell'imposta e impedirà l'evasione fiscale. Essa consentirebbe di limitare le perdite di entrate pubbliche e di generare ulteriori entrate di bilancio pari a circa 4-5 miliardi di HUF (circa 13-14 milioni di EUR) all'anno. Di conseguenza la misura di deroga avrà un'incidenza potenzialmente positiva.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2021.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto², in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 luglio 2017, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il debitore dell'IVA nel caso di talune operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 gennaio 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Ungheria. Con lettera del 16 gennaio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) L'Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano l'IVA dovuta all'erario. Al tempo stesso l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, il che ha un'incidenza negativa sul bilancio e permette di finanziare la liquidazione. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l'imposta da pagare senza la garanzia che l'emittente avrebbe versato l'IVA dovuta.
- (5) In conformità all'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario ("il meccanismo di inversione contabile"). Per rimediare alle perdite di entrate pubbliche, l'Ungheria chiede una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile ad altre operazioni effettuate da soggetti passivi

² GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

oggetto di procedura di insolvenza, vale a dire cessioni di beni di investimento e cessioni di beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF.

- (6) In base alle informazioni fornite dall'Ungheria, la designazione del destinatario, che è un soggetto passivo, quale debitore dell'IVA in tali casi particolari consentirà di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione e l'elusione fiscali. L'Ungheria ritiene che la misura di deroga consentirà anche di limitare le perdite di entrate pubbliche e di generare entrate supplementari.
- (7) La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo.
- (8) Considerate la portata e la novità della deroga, è importante valutarne l'impatto. Pertanto, qualora l'Ungheria ritenga opportuna una proroga della misura di deroga oltre il 2021, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda un riesame della misura di deroga, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
- (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

- 1) le cessioni di beni di investimento effettuate da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza;
- 2) le cessioni di altri beni e le prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF al momento dell'operazione, effettuate da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*